

TAR Lazio, Sezione III ter - Sentenza 17/12/2002 n. 12491
legge 109/94 Articoli 16 - Codici 16.4

Il "cronoprogramma", previsto dall'art 42 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, è propriamente il piano dello sviluppo delle attività dell'impresa, vale a dire l'elenco dei tempi di realizzazioni delle singole lavorazioni che deve essere redatto dall'impresa "al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data di consegna" (primo comma art.42 dpr n.554/1999 cit.); il cronoprogramma, pertanto, è un elemento necessario del progetto esecutivo, così come prevede l'articolo 35 lettera h) e l'articolo 42 del d.P.R. n. 554/1999 (previsioni ricomprese nell'ambito della Sezione quarta "Progetto esecutivo" del Titolo III del d.P.R. n. 544 cit.) e non è necessario nel caso in cui il bando richieda un progetto definitivo ma non un esecutivo.